



Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

ROMA

BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA AI SENSI DELL'ART. 73 D.L. N. 69/2013 PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, e s.m.i. (di seguito: "d.l. n. 69/2013");

Visto il bando tipo per la selezione dei tirocinanti ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 e il relativo accordo tipo fra ufficio giudiziario e tirocinante, allegati alla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa 8 luglio 2016 n. 75;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197, istitutivo dell'Ufficio per il processo presso gli organi della Giustizia amministrativa;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 n. 9, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, come novellato dal d.P.C.S. 22 dicembre 2020 n. 251;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113;

Viste le Linee Guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa adottate dal Presidente del Consiglio di Stato con decreto 8 febbraio 2022 n. 49;

Vista, altresì, la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa 28 giugno 2022 n. 42;

DECRETA

Articolo 1

(Durata e decorrenza)

1. È indetta la procedura per la selezione di n. 50 (cinquanta) neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento, presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma (di seguito: "Tribunale"), di un periodo di formazione teorico-pratica per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 73 d.l. n. 69/2013 (di seguito: "tirocinio formativo"), decorrenti dalla data di sottoscrizione degli accordi individuali.

Articolo 2

(Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trent'anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio formativo, non lo stiano svolgendo o non lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto, presso alcun Ufficio giudiziario (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, o di altra normativa, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno stage);

e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del



r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza).

2. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale ha una durata complessiva di diciotto mesi, con una presenza minima in sede che verrà definita in fase di assegnazione degli ammessi.

2. Durante il periodo di formazione gli ammessi sono affidati ad un magistrato formatore e svolgono i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73 del d.l. n. 69/2013 dall'art. 28 del d.P.C.S. 22 dicembre 2020 n. 251 e dalle Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022 n. 49. In particolare il tirocinante:

a) su indicazione del magistrato affidatario contribuisce allo studio delle controversie, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali, procede ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali, predispone schemi di decisioni e bozze di provvedimenti;

b) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della Giustizia amministrativa nonché a quelli specificamente dedicati agli ammessi al tirocinio organizzati dal Consiglio di Stato, senza oneri a carico del bilancio della Giustizia amministrativa;

c) partecipa, durante lo stage, ai corsi di formazione organizzati dal Tribunale;

d) assiste alle udienze pubbliche e camerali, con accesso ai relativi fascicoli processuali concernenti il proprio tirocinio, nonché alle Camere di consiglio, salvo diverso parere del Collegio;

e) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte, indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito, e la sottopone al magistrato affidatario.

3. Al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il tirocinante possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.

4. Il percorso formativo prevede che i tirocinanti, oltre che a supporto del magistrato tutor, siano applicati, per una parte dell'attività, anche presso l'Ufficio per il processo amministrativo istituito presso le Sezioni giurisdizionali ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, nonché dell'art. 12 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Nell'ambito di tale Ufficio i tirocinanti partecipano alle attività e ai compiti previsti dalle Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa sopra richiamate.

5. Il tirocinante durante e per tutta la durata dello stage:

a) svolge la propria attività nel rispetto dei principi di diligenza, lealtà, imparzialità e cura dell'interesse pubblico, nonché nel rispetto del segreto d'ufficio, come disciplinato dall'articolo 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;

b) non può esercitare attività professionale innanzi al Tribunale, né può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui è affidato durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

c) qualora risulti svolgere attività forense presso l'Avvocatura generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, dovrà impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia amministrativa;

d) se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al precedente comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale



presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

e) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;

f) non può avere accesso ai fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario e, quanto a questi ultimi, non può, comunque, avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto d'interessi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge la pratica forense;

g) ha l'obbligo di mantenere, anche al termine del tirocinio, il riserbo assoluto circa i fatti dei quali sia venuto a conoscenza durante il tirocinio stesso; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento UE 2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e di ogni altra normativa vigente in materia, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali; l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'Ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto;

6. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.

7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter e 17 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.

8. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'Ordine giudiziario.

9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione a cui il tirocinio formativo è preordinato. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato 3 marzo 2014 n. 1362, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di provvedere personalmente alla copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo, rispettivamente, di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

Articolo 4

(Esito ed effetti del tirocinio)

1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige una relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.

2. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15 e 16 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.



Articolo 5

(Modalità e termine di presentazione della domanda)

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno essere presentate entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa, esclusivamente attraverso la piattaforma del Ministero della giustizia raggiungibile al seguente indirizzo: <https://tirocininformativi.giustizia.it>, secondo le modalità illustrate nel "Manuale utente tirocinante", scaricabile dallo stesso indirizzo.

2. La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, a pena di inammissibilità, esclusivamente secondo lo schema allegato (non modificabile), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

Il documento contenente la domanda dovrà, quindi, essere allegato nella sezione "Curriculum Vitae" della piattaforma dei tirocini.

3. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo stage, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

4. Compatibilmente con le esigenze del Tribunale, si terrà conto delle preferenze manifestate per l'assegnazione a una delle cinque Sezioni esterne di esso.

5. Decorso il termine di presentazione delle domande, l'elenco degli ammessi è pubblicato mediante inserimento nel sito INTERNET della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), secondo le modalità di cui al successivo art. 7. La detta pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione personale.

6. Gli ammessi allo stage sono avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio. Resta inteso che detto inizio è subordinato all'intervenuta stipula, a quella data, dell'Accordo tra Tribunale e tirocinante (di cui allo schema di accordo tipo allegato alla citata delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa 8 luglio 2016 n. 75, previo appuntamento da concordare telefonando ai seguenti numeri: 06.32872501-516), nonché delle due distinte polizze di cui all'art. 3, comma 10, del presente bando, previo invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica segreteriaaprestar.rm@giustizia-amministrativa.it.

Articolo 6

(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 2, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami ivi indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si riconosce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

2. Alla selezione procederà una commissione composta da due magistrati assegnati all'ufficio, designati dal Presidente del Tribunale, e dal Segretario Generale del presente Ufficio giudiziario.

3. La rinuncia al tirocinio dovrà essere comunicata entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

4. Gli ammessi che non si presentano nel giorno fissato per l'avvio del tirocinio sono dichiarati decaduti e sono sostituiti mediante scorrimento della graduatoria dagli altri candidati idonei.

5. Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica segreteriaaprestar.rm@giustizia-amministrativa.it oppure ai seguenti numeri telefonici: 06/32872.501- 06/32872.516.

Articolo 7

(Pubblicità del bando)

1. Il presente bando e il modello di domanda sono pubblicati nel sito INTERNET della



Giustizia amministrativa all'indirizzo: <https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/bandi-di-tirocinio-tar-lazio> nonché alla sezione "Amministrazione trasparente", voce "Bandi di concorso" "Personale amministrativo e altro personale" "Bandi Tirocini" e saranno trasmessi alle Università, alle Scuole delle professioni legali e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informa che il Tribunale, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dai candidati.

2. Si evidenzia:

- che tutti i dati personali e sensibili comunicati dai candidati e raccolti sono trattati e utilizzati in funzione e per i fini necessari alla gestione amministrativa della procedura riconducibile al presente Bando e alle connesse, anche successive, attività, per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database del Tribunale, per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale, per la gestione degli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'Accordo, per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo, per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato;

- che tali dati saranno conservati presso gli uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità dei dipendenti/ personale addetti/ o tenuti/ o al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati/ o da vincolo contrattuale all'obbligo di riservatezza, che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni all'Amministrazione comunque interessati e/o aventi titolo per legge, normativa secondaria e comunitaria.

3. Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati, di regola, con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un'adeguata sicurezza dei dati personali. Il trattamento e la conservazione della documentazione contenente dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia.

4. I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento; è fatta salva, naturalmente, la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione.

5. Il Regolamento 2016/679 riserva (artt. 15-23 a cui, a ogni pertinente effetto, si opera rinvio), all'interessato, una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali.

6. I candidati, con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, prendono atto di quanto direttamente o per rinvio innanzi riportato e acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali.

7. Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati si fa comunque rinvio, per quanto di pertinenza, al citato Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e a ogni altra normativa vigente in materia.

Roma, 21 ottobre 2022



Antonino SAVO AMODIO

